

Pubblicato il 15/02/2019

N. 02112/2019 REG.PROV.COLL.

N. 07298/2018 REG.RIC.

**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 7298 del 2018, proposto da Claudia Di Pietro e Ruggiero Sepe, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Giacomo Romano, con domicilio telematico in atti;

***contro***

E.N.A.C. - Ente Nazionale Aviazione Civile, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

***e con l'intervento di***

ad

adiuvandum:

Marco Lombardi, rappresentato e difeso dall'avvocato Giacomo Romano, con domicilio telematico in atti;

***per l'annullamento***

- del bando di concorso pubblico, per esami, a 20 posti di Ingegnere professionista nei ruoli del personale dell'E.N.A.C. - posizione economica 1 - di cui al C.C.N.L. del personale dirigente - sezione professionisti di prima qualifica, indetto dall'E.N.A.C.  
- Ente Nazionale dell'Aviazione Civile, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana – 4<sup>a</sup> Serie speciale (Concorsi ed Esami) n. 34 del 27 aprile 2018  
nella parte in cui prevede all'art. 2 - fra i requisiti di partecipazione e di assunzione –  
che i partecipanti abbiano conseguito un diploma di laurea quinquennale vecchio  
ordinamento in ingegneria aerospaziale, ingegneria civile, ingegneria elettrica,  
ingegneria elettronica nonché le corrispondenti lauree specialistiche/magistrali del  
nuovo ordinamento “*conseguito con una votazione non inferiore a 105/110 o equivalente*”  
nonché nella parte in cui prevede all'art. 3 che “*Il candidato deve produrre domanda di  
partecipazione al concorso esclusivamente in via telematica, mediante l'utilizzo della piattaforma  
telematica appositamente predisposta ... entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data che  
sarà indicata*”, in quanto tale modalità di presentazione delle domande comporta, non  
soltanto il blocco informatico delle istanze di partecipazione al concorso dei  
candidati aprioristicamente ritenuti privi dei requisiti, ma anche la reiezione delle  
domande presentate dagli interessati in versione cartacea;

- del modello elettronico di domanda presente sul sito internet dell'Amministrazione  
resistente nella parte in cui prevede che il concorrente deve necessariamente  
dichiarare di essere in possesso della predetta “*votazione non inferiore a 105/110 o  
equivalente*” per poter procedere all'inoltro della stessa;

- di ogni altro atto lesivo precedente, successivo, conseguente e consequenziale ed  
in ogni caso lesivo dell'interesse dei ricorrenti a partecipare al suddetto concorso;  
nonché per l'accertamento e la condanna *ex art. 30 c.p.a.* al risarcimento del danno  
in forma specifica mediante l'adozione del relativo provvedimento di ammissione  
dei ricorrenti alla procedura selettiva in esame nonché, ove occorra e, comunque in  
via subordinata, al pagamento del danno per perdita di  
*chance*, con interessi e rivalutazione, come per legge;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'E.N.A.C. - Ente Nazionale Aviazione Civile;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2019 la dott.ssa Eleonora Monica e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

Con il presente ricorso, i ricorrenti impugnano il bando di concorso, indetto dall'E.N.A.C. - Ente Nazionale Aviazione Civile (di seguito semplicemente "ENAC"), per la copertura 20 posti di "Ingegnere Professionista", posizione economica 1, di cui al C.C.N.L. del personale dirigente - sezione professionisti di prima qualifica, nella parte in cui prevede, all'art. 2, lett. a), quale requisito di ammissione, il conseguimento di un "*diploma di laurea ... conseguito con una votazione non inferiore a 105/110 o equivalente*".

I ricorrenti - nel premettere di essersi laureati con un punteggio inferiore a quello minimo richiesto e contestando la rigidità del relativo sistema telematico predisposto, che non consentirebbe l'inoltro della domanda in assenza dei requisiti richiesti - chiedono l'annullamento *in parte qua* di tale atto, assumendone l'illegittimità per: Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione sotto il profilo della disparità di trattamento e del difetto di ragionevolezza; Violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 6, del d.P.R. n. 487/1994 nonché del d.lgs. n. 165 del 2001; Eccesso di potere per sviamento di potere, sproporzionalità dell'azione amministrativa, difetto assoluto di motivazione, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, arbitrarietà ed illogicità.

Sostiene, in particolare, parte ricorrente che:

- la previsione, nel bando impugnato, di un voto minimo di laurea sarebbe contraria all'art. 2, comma 6, del d.P.R. n. 487/1994, che stabilisce quale unico titolo richiesto per l'accesso ai profili di ottava qualifica professionale (ai quali sarebbe assimilabile la posizione lavorativa per la quale il bando medesimo è stato indetto) il diploma di laurea;
- tale ulteriore requisito di accesso alla procedura concorsuale non troverebbe giustificazione e valido fondamento nella particolarità del profilo professionale a cui si riferisce il concorso e costituirebbe un irragionevole e sproporzionato sbarramento all'accesso, attesa anche la mancata esternazione delle ragioni sottese alla concreta fissazione del voto minimo richiesto;
- l'introduzione di un voto minimo di laurea non costituirebbe, peraltro, un indice attendibile della preparazione del candidato, in quanto dipendente da un rilevante numero di variabili.

Con distinto atto, un altro aspirante candidato, prima della scadenza del termine per impugnare il bando in epigrafe, proponeva atto di intervento adesivo autonomo, in quanto anch'esso privo del requisito di accesso contestato e, dunque, per l'effetto direttamente leso dal medesimo bando, deducendo a sostegno dell'azione il medesimo articolato motivo di censura.

L'amministrazione resistente si costituiva in giudizio sostenendo la legittimità del contestato requisito di ammissione alla procedura in ragione delle peculiari funzioni afferenti la figura professionale dell'*“richiamando a tal fine le disposizioni del relativo C.C.N.L. E.N.A.C.”*, richiamando a tal fine le disposizioni del relativo C.C.N.L. per il personale dirigente E.N.A.C. 2002/2005.

La stessa amministrazione evidenziava, altresì, l'infondatezza della argomentazioni volte a censurare la rigidità del sistema informatico di trasmissione delle domande, evidenziando come i ricorrenti abbiano avanzato relativa istanza nonostante il mancato possesso del voto minimo di laurea, avendo ivi indicato la diversa votazione

conseguita nonché, in ogni caso la legittimità del sistema medesimo attesa la sua conformità a quanto stabilito all'art. 8, comma 1, del d.l. n. 5/2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 35/2012, recante *“Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”* secondo cui *“le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni sono inviate esclusivamente per via telematica”*.

La Sezione con ordinanza n. 3104/2018, accoglieva la domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente nonché dall'interveniente, ai fini della loro ammissione con riserva alla procedura concorsuale, *“considerato che la questione sollevata con riferimento al bando di concorso, nella parte in cui quest'ultimo limita l'ammissione alle prove in funzione del voto di laurea (minimo 105/110), non appare “prima facie” destituita di fondamento con riferimento alle doglianze relative al carattere ingiustificato e penalizzante di uno sbarramento in entrata alquanto elevato(vedi la sentenza di questo TAR n. 1493 del 28/01/2015)”*.

I ricorrenti e l'interveniente in via autonoma, con successiva memoria, insistevano per l'accoglimento del gravame.

All'udienza pubblica del 6 febbraio 2019, la causa veniva trattata e, quindi, trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.

Il d.P.R. n. 487/1994, avente ad oggetto il *“Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”*, all'articolo 2 (rubricato *“Requisiti generali”*), dispone testualmente al comma 6, che *“per l'accesso a profili professionali di ottava qualifica funzionale è richiesto il solo diploma di laurea”* e al precedente comma 2 che *“per l'ammissione a particolari profili professionali di qualifica o categoria gli ordinamenti delle singole amministrazioni possono prescrivere ulteriori requisiti”*.

Premessa la riferibilità del citato comma 6 al profilo professionale in questione (*“Ingegnere Professionista”*) in ragione della sua assimilabilità alla qualifica funzionale ivi indicata (l'ottava) - circostanza in alcun modo contestata in punto di fatto dall'ente

resistente - il Collegio è, quindi, chiamato a verificare, in via preliminare, se da quanto stabilito al comma 6 possa effettivamente trarsi il principio, invocato dalla ricorrente, di inammissibilità, in linea generale, della previsione di un voto minimo di laurea ai fini dell'accesso alla partecipazione ad un concorso pubblico nonché, in caso affermativo, la riconducibilità alla deroga di cui al comma 2 della contestata disposizione del bando di concorso impugnato.

Quanto alla prima questione, ritiene il Collegio che, indubbiamente, il disposto di cui al comma 6 dell'articolo 2, nella parte in cui prevede che *“è richiesto il solo diploma di laurea”*, non possa che essere interpretato se non nel senso che il possesso del titolo della laurea sia di per sé requisito sufficiente ai fini della partecipazione al concorso ivi disciplinato indipendentemente dal voto finale riportato e, che, pertanto, il comma 6 esprima effettivamente un principio di ordine generale in *subiecta materia*.

Ciò posto, il Collegio è, inoltre, dell'avviso, anche in ragione del tenore testuale delle disposizioni richiamate, che - in generale - la previsione di un voto minimo di laurea ai fini dell'accesso alla procedura concorsuale effettivamente finisca per interferire con detto principio, conformemente a quanto già affermato dalla giurisprudenza di questo T.A.R. secondo cui *“il possesso del titolo della laurea con un punteggio minimo è evidentemente diverso dal mero possesso del titolo della laurea e, proprio in quanto il voto minimo di laurea si aggiunge al requisito generale, questo finisce per acquisire la valenza di requisito ulteriore”* (Sezione II, sentenze n. 1491/2015 e n. 1493/2015).

Passando, quindi, a verificare se, in concreto, un siffatto requisito possa legittimamente essere previsto nel concorso per cui è causa in ragione della sua riconducibilità al citato comma 2, occorre premettere come la deroga ivi prevista, operando in relazione ad un principio di valenza generale, trovi - dunque - applicazione solo nei ristretti e circoscritti limiti nei quali è prevista, con la

conseguenza che la “*particolarità*” del profilo professionale di qualifica o di categoria debba essere necessariamente intesa ed interpretata in senso non ampliativo.

Orbene, l’ENAC sostiene al riguardo che nella fattispecie sussisterebbe effettivamente ed in pieno la predetta particolarità, alla luce delle peculiari funzioni svolte dagli ingegnere professionisti.

L’assunto non è condivisibile.

Assume, innanzi tutto, rilievo in tal senso come manchi in seno al bando impugnato e negli atti ad esso presupposti ogni, seppur minimo, riferimento puntuale alla specificità delle funzioni che i vincitori della procedura saranno chiamati a svolgere a seguito della loro assunzione nel profilo professionale in questione.

Ritiene, infatti, il Collegio che la discrezionalità dell’amministrazione di richiedere il conseguimento di un determinato punteggio di laurea ai fini dell’accesso ad una procedura concorsuale per l’assunzione in un profilo professionale quale quello di cui si discorre, pari o assimilabile all’ottava qualifica funzionale, incontri un limite nella necessità di giustificare la razionalità di uno sbarramento preselettivo di tale fatta, attraverso un’adeguata motivazione a supporto della disposta deroga al principio generale di cui al richiamato art. 2, comma 6, del d.P.R. n. 487/1994, vigente in materia (in tal senso, sempre questo Tribunale, Sezione I, n. 13180/2015).

A ciò si aggiunga come in atti la pretesa particolarità del profilo professionale sia stata dall’ENAC affermata in ragione - sostanzialmente - della mera specificità delle funzioni svolte dall’ente medesimo, riconducendo la “*peculiarità del profilo professionale per il quale il posto è messo a concorso*” (quello di “*Ingegnere Professionista*”) genericamente a “*l’importanza e la delicatezza del ruolo che i professionisti esplicano attraverso la prestazione degli apporti specialistici secondo la rispettiva professione da essi garantita all’ente a garanzia della correttezza del quotidiano operare*” (in tal senso, quanto si legge a pag. 79 del relativo C.C.N.L. per il personale dirigente E.N.A.C. 2002/2005, depositato in atti).

Ritiene, infatti, il Collegio che una tale circostanza (la prestazione di apporti specialistici a garanzia della correttezza del quotidiano operare dell'ente) - conseguendo al rapporto di impiego con un ente, quale l'ENAC, deputato allo svolgimento di attività che tutte devono essere intese come di particolare rilievo - non possa di per sé giustificare la previsione di un ulteriore requisito di accesso alla relativa procedura selettiva, integrando essa - come visto - una deroga al principio generale, vigente in materia, sancito al citato art. 2, comma 6, del d.P.R. n. 487/1994, che non può dunque fondarsi sulla semplice volontà dell'ente di limitare preventivamente il numero dei partecipanti al concorso (in senso conforme, T.A.R. Lazio, Sezione II, sentenze n. 1491/2015 e n. 1493/201 - già citate - entrambe rese nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze).

E', infatti, evidente che l'ENAC abbia inteso introdurre un illegittimo indice selettivo, correlato ad un predeterminato obiettivo di preparazione culturale degli aspiranti concorrenti, con il fine precipuo di escludere dalla partecipazione al concorso i soggetti che abbiano ottenuto risultati meno brillanti nel corso degli studi universitari, per di più adottando un parametro (il voto di laurea) che, a ben vedere, potrebbe non rappresentare un indice attendibile di preparazione del candidato, dipendendo esso da un rilevante numero di variabili (tra gli altri, il tipo di laurea conseguito e presso quale Università).

In conclusione, per i motivi fin qui esposti, il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, il bando relativo al concorso pubblico per cui è causa deve essere annullato nei soli limiti dell'interesse dedotto in giudizio, con conseguente ammissione in via definitiva dei ricorrenti e dell'interveniente alla procedura concorsuale per cui è causa.

Le spese seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, per l'effetto annullando il bando impugnato nei sensi di cui in motivazione, con conseguente ammissione in via definitiva dei ricorrenti e dell'interveniente alla procedura concorsuale per cui è causa.

Condanna l'ENAC al pagamento, in favore dei ricorrenti e dell'interveniente, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato, ove da costoro versato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Gabriella De Michele, Presidente

Vincenzo Blanda, Consigliere

Eleonora Monica, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Eleonora Monica**

**IL PRESIDENTE**  
**Gabriella De Michele**

IL SEGRETARIO